Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05
DEL 20 OTTOBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 20 ottobre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 6/A

A.S.D ATLETICO CAMPOFRANCO (CL), avverso squalifica per 7 gare del calciatore sig. Federico Provenzano.
Campionato Eccellenza Gir. "A" Gara Atletico Campofranco/Folgore Selinunte del 27/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015.

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Atletico Campofranco ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante ritiene:
- che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia incongrua in relazione all'effettivo accadimento dei fatti poiché il calciatore si sarebbe solo appoggiato al direttore di gara toccandolo leggermente, senza però spingerlo, e che detto gesto non avrebbe, comunque, comportato alcuna conseguenza all'arbitro;

- che il predetto calciatore, inoltre, ha sì protestato ma non ha in alcun modo minacciato il direttore di gara;
- che, infine, il comportamento del calciatore sarebbe nato da una forte tensione agonistica dettata dal pesante risultato con cui, in quel momento, soccombeva la propria squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Federico Provenzano è stato espulso al 14' del 2° t. perché, non condividendo una decisione tecnica assunta dall'arbitro, gli si faceva incontro con fare minaccioso e lo spingeva sì da farlo indietreggiare assumendo, nel contempo, nei suoi confronti un comportamento irriguardoso. Una volta notificato il provvedimento disciplinare lo stesso, mentre si allontanava dal terreno di gioco, non solo reiterava il comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, ma si esprimeva in termini gravemente minacciosi.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione, così come irrogata, è appena congrua in relazione a quanto commesso e non è, pertanto, suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 7/A

A.S.D MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifiche fino al 31/03/2016 calciatore sig. Filippo Macaluso e fino al 15/02/2016 calciatore sig. Andrea Carbonetti.

Campionato Allievi Regionali Gir. "B" Gara A.S.D. Monreale Calcio/Pro Villabate Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 75/sgs 18 del 01/10/2015

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Monreale Calcio ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate, ritenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale siano incongrue in relazione all'effettivo accadimento dei fatti, chiedendo che le stesse vengano rideterminate in termini più equi, anche in considerazione della giovane età degli atleti. Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal rappresentante legale della reclamante che ne aveva fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva:

- per ciò che attiene il calciatore sig. Filippo Macaluso, che questi veniva espulso all'8' del secondo tempo perché oltre ad assumere un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara lo afferrava anche per le braccia sospingendolo;
- per ciò che attiene il calciatore sig. Carbonetti Andrea, che nello specifico rivestiva anche la carica di capitano, che questi veniva espulso al 23' del secondo tempo per avere spinto violentemente un calciatore avversario e, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento gravemente protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara a cui, peraltro, prendeva il taccuino buttandolo a terra.

In ragione di quanto sopra il gravame può, a giudizio di questa Corte, trovare parziale accoglimento atteso che le sanzioni così come irrogate possono essere rideterminate in termini più equi tenendo conto, ai fini della loro quantificazione, da un lato la giovane età degli atleti e dall'altro la circostanza che i comportamenti posti in essere, seppur gravi, non hanno avuto ultronee conseguenze in danno dell'arbitro, mentre per il solo Carbonetti si deve tuttavia tenere conto anche del fatto che egli ricopriva la qualifica di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del gravame proposto ridetermina

la squalifica a carico del calciatore sig. Filippo Macaluso al 31/12/2015 e quella a carico del calciatore sig. Carbonetti Andrea al 30/11/2015.
Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo (€ 62,00) versata.

Procedimento 8/A
A.S.D SPORTING TAORMINA (ME), avverso perdita gara per 0–3.
Campionato Eccellenza Gir. "B" Gara Sporting Taormina/Sicula Leonzio del 13/09/2015 – C.U. N° 74 del 30/09/2015

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Sporting Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante ritiene che la sanzione della perdita della gara, così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia errata dovendosi, viceversa, applicare alla fattispecie in esame la sanzione prevista dal comma 6 dell'art.12 del C.G.S., che prevede, secondo l'assunto difensivo, l'ammenda con diffida e non già quella di cui al comma 5 così come statuito dal giudice di prime cure.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna avendone fatto specifica richiesta.
Ha contro dedotto con tempestiva memoria la Soc. Sicula Leonzio chiedendo il rigetto del gravame stante la sua infondatezza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i motivi di appello e gli atti ufficiali di gara, rileva che il gravame è palesemente infondato.
E' pacifico in punto di fatto, per stessa ammissione della reclamante, che il calciatore "giovane" sig. Jonathan Gallo (nato il 30.11.1999) alla data della gara non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e che lo stesso, inoltre, non era stato preventivamente autorizzato dal Comitato Regionale a partecipare all'attività agonistica organizzata dalla Lega.
Ciò posto, si evidenzia che la fattispecie in esame è regolamentata dal combinato disposto degli artt. 34 comma 3 e 34 bis delle N.O.I.F., in relazione all'art. 39 del Regolamento della L.N.D.(e non già l'art. 35 come erroneamente indicato nell' impugnata decisione).
In particolare, il comma 3 dell'art. 34 prevede che: " …I calciatori "giovani" che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età…possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale-L.N.D., territorialmente competente… La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art. 12 comma 5 del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 17 comma 5 del C.G.S.)"
A sua volta l'art. 34 bis delle N.O.I.F. al 1° comma stabilisce che: "Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare".
E sul punto l'art. 39 del Regolamento della L.N.D. a sua volta stabilisce espressamente che : "Nelle gare dei Campionati e dei Tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C…". Inoltre il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che: "L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva".
Peraltro, in punto di diritto non è condivisibile l' assunto della reclamante, secondo cui la partecipazione del predetto calciatore alla suddetta gara sarebbe comunque regolare essendo egli in possesso di tutti i requisiti voluti dall'art. 34 delle N.O.I.F. per essere autorizzato a partecipare all'attività agonistica organizzata dalla L.N.D., in quanto la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale è "conditio sine qua non" per la sua regolare partecipazione a detta attività agonistica.

Così come non risulta conducente il richiamo che la reclamante fa all'art. 12 comma 6 del C.G.S. in quanto l'art. 17 comma 5 del C.G.S. attuale (in cui è stato trasfuso il predetto art.12) prevede espressamente la punizione della perdita della gara alla società che…viola la disposizione di cui agli artt 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle N.O.I.F..

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento n° 9/A

Appello A.S.D. Sport Club Nissa avverso squalifica per cinque gare calciatore Calvaruso Carlo.
Campionato Promozione gir. D gara S.C. Nissa 1962 – UPD Santa Croce del 04/10/2015 – C.U. 85 del 07/10/2015

Con appello proposto in data 12 ottobre 2015 la A.S.D. Sport Club Nissa ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe nella quale è stata comminata al calciatore Calvaruso Carlo la sanzione della squalifica per cinque gare effettive. In particolare la società appellante evidenzia che il calciatore, resosi conto di quanto involontariamente accaduto, si è prontamente scusato con l'avversario il quale non ha reagito ed ha accettato le scuse; il calciatore, inoltre, a fine gara, avrebbe ribadito l'involontarietà del gesto sopra descritto sia alla terna arbitrale che al giocatore offeso.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura sia del referto di gara sia dell'assistente arbitrale si evince che al 9° del 2° tempo il calciatore sig. Calvaruso Carlo, su segnalazione dell'assistente arbitrale veniva espulso poiché, a gioco fermo, sputava ad un avversario colpendolo al volto.
In ragione di ciò quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione disciplinare assunta dal Giudice di prime cure a carico del calciatore appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, trattandosi della sanzione minima prevista dall'art. 19 comma 4 lettera c) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento n° 12/A

Appello A.S.D. Modica Calcio avverso squalifica fino al 15/11/2015 calciatore sig.Gerardo Giorgio e ammenda di € 300,00 a carico della società.
Campionato Eccellenza gir. B gara Modica Calcio – Giarre Calcio del 11/10/2015 – C.U. 90 del 09/10/2015

Con appello proposto in data 15 ottobre 2015 la sociètà Modica Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe nella quale è stata comminata al calciatore Giorgio Gerardo la sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2015 nonché la sanzione di € 300,00 a carico della Società per responsabilità della stessa in ordine all'inversione fra il nome ed il cognome del predetto calciatore all'atto del nuovo tesseramento. In particolare la società appellante evidenzia che sia la dirigenza che il calciatore verrebbero penalizzati in materia sproporzionata a causa di un mero errore materiale peraltro non attribuibile a quest'ultimo.
La Corte Sportiva di Appello territoriale, acquisiti gli atti e, vista la motivazione della

deliberazione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra pubblicata, ritiene che sussistano le rispettive responsabilità di cui la maggiore a carico della A.S.D. Modica Calcio per la qual ragione la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. Di contro la responsabilità deve essere considerata attenuata nei confronti del calciatore dovendo egli rispondere di *culpa in vigilando* per cui la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica nei confronti del calciatore Giorgio Gerardo fino a tutto il 31 ottobre 2015 confermando nel resto l'impugnata decisione.

Per l'effetto, senza addebito tassa.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/10/2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti